



PROVINCIA  
DI LODI

**Area Tutela Ambientale - Pianificazione Territoriale**

U.O. 4 Ambiente - Pianificazione Territoriale

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi  
C.F. 92514470159  
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027  
pec: [provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it](mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it)

N. prot. , class. 9.5.4/3158

Spett.le

Allegati n.=

Comune di Terranova dei Passerini  
Ufficio Tecnico  
Via Grandi, 2  
26827 Terranova dei Passerini (LO)  
pec: [protocollo@pec.comune.terranovaldeipasserini.lo.it](mailto:protocollo@pec.comune.terranovaldeipasserini.lo.it)

e p.c. Spett.li

Comune di Casalpusterlengo  
Sportello Unico Attività Produttive  
Piazza del Popolo, 22  
26841 Casalpusterlengo (LO)  
pec: [casalpusterlengo@cert.elaus2002.net](mailto:casalpusterlengo@cert.elaus2002.net)

ARPA Lombardia  
Dipartimento di Pavia e Lodi  
U.O. Bonifiche e Attività Estrattive  
Via San Francesco, 13  
26900 Lodi  
pec: [dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it](mailto:dipartimentolodi.arpa@pec.regione.lombardia.it)

ATS Milano Città Metropolitana  
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria  
S.C. Salute e Ambiente  
Via Statuto, 5  
20121 Milano  
pec: [dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it](mailto:dipartimentoprevenzione@pec.ats-milano.it)

Eemaxx Innovation S.r.l.  
Via Massarenti, 177  
40138 Bologna  
pec: [eemaxxinovation@pec.it](mailto:eemaxxinovation@pec.it)

Sasol Italy S.p.A.  
Via Mattei, 4  
26827 Terranova dei Passerini (LO)  
pec: [sasol.italy@sasolitaly.telecompost.it](mailto:sasol.italy@sasolitaly.telecompost.it)

Oggetto: **Valutazione, ai sensi dell'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006, in ordine alla compatibilità di interventi per la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico a terra su bene immobile interessato da procedimento di bonifica ambientale (rif. Foglio 1, Particella 118, del Comune di Terranova dei Passerini).  
Determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza di servizi istruttoria in forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14, c. 1, della L. 241/1990.**

In riferimento alla Vostra prot. n. 3098 del 20/06/2024, così come aggiornata con prot. n. 3399 del 06/07/2024 (prot. Provincia di Lodi n. 21683/2024 e n. 23452/2024), con cui è stata indetta una conferenza di servizi istruttoria in merito a quanto in oggetto, e premesso che:

- come già precisato con la nostra precedente prot. n. 22755 del 02/07/2024, la valutazione del rispetto delle condizioni di cui all'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006, che attiene anche ad aspetti di natura edilizia ed urbanistica, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale in qualità di Autorità competente ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del Testo Unico Ambientale;
- in sede di indizione della conferenza di servizi non è stato definito, come di prassi, un termine entro il quale le amministrazioni coinvolte avrebbero eventualmente potuto richiedere integrazioni documentali o chiarimenti; quanto di seguito riportato fa pertanto riferimento esclusivamente alla documentazione allegata alla nota comunale prot. n. 3098/2024 ed alle informazioni reperibili agli atti dell'Amministrazione Provinciale e riguarda esclusivamente le interferenze dell'intervento in progetto con il procedimento ai sensi della Parte Quarta, Titolo V, del D.Lgs. 152/2006, nel quale la scrivente U.O. svolge un ruolo istruttorio;

si evidenzia quanto segue.

Si ritiene innanzitutto che nel caso in esame le valutazioni di cui all'art. 242-ter del D.Lgs. 152/2006 debbano riguardare non solo gli elettrodotti interrati a servizio dell'impianto fotovoltaico in progetto, ma anche l'impianto stesso che, come desumibile dagli elaborati grafici agli atti (si vedano, ad esempio, le integrazioni all'analisi di rischio di cui alla relazione di Golder Associates S.r.l. n. 1350840512/T10258 - dicembre 2014, agli atti della Provincia di Lodi con prot. n. 38217+38225/2014), rientra nel perimetro del sito interessato dal procedimento di bonifica. Si ritiene inoltre che, pur essendo di norma ritenuti rappresentativi ai fini delle valutazioni dei rischi ambientali e sanitari i dati relativi al biennio più recente, in un caso come quello in oggetto, che prevede una cadenza di monitoraggio annuale, tale periodo di riferimento possa risultare non significativo. Anche alla luce di tali considerazioni, si ritiene che gli interventi in progetto:

- non interferiscano con le sorgenti secondarie di contaminazione individuate nei terreni sulla base della caratterizzazione eseguita e rappresentate graficamente nell'analisi di rischio agli atti (relazione di Golder Associates S.r.l. n. 1350840512/T10258, sopra già richiamata), peraltro non ancora approvata e di previsto aggiornamento;
- non interferiscano direttamente con le sorgenti secondarie di contaminazione individuate nelle acque sotterranee sulla base della caratterizzazione e dei successivi monitoraggi eseguiti (sorgenti A, B e C; si vedano nuovamente la relazione di Golder Associates S.r.l. n. 1350840512/T10258 e l'aggiornamento del modello concettuale di cui alla nota di Golder Associates S.r.l. prot. n. 20144147/A4072T-20 del 29/05/2020, agli atti della Provincia di Lodi con prot. n. 14744/2020), in quanto le massime profondità raggiunte dagli scavi (1,10 m da p.c., considerando anche la realizzazione delle cabine elettriche) e dai pali di sostegno dei pannelli fotovoltaici (1,50/2,50 m da p.c.) non interessano il sottosuolo saturo, sebbene vi sia un'interferenza indiretta – ovvero in termini di sovrapposizione areale – di parte degli elettrodotti in progetto.

A fronte del quadro sopra delineato e preso atto del mantenimento e della possibilità di accesso ai piezometri PZ18u e PZ18d, si ritiene che allo stato attuale:

- non essendo le aree d'intervento state direttamente interessate dalle pregresse indagini ambientali, debbano essere attuate le procedure e le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni di cui all'art. 242-ter, c. 4, del D.Lgs. 152/2006 e, ove ne ricorrano le condizioni, al D.P.R. 120/2017;
- nell'eventualità in cui dovesse verificarsi una variazione del modello concettuale del sito, per effetto dell'ampliamento o della migrazione verso ovest delle sorgenti secondarie di contaminazione nelle acque sotterranee (in particolare la sorgente B), debba essere garantito che la presenza dell'impianto fotovoltaico non costituisca impedimento alla realizzazione di indagini ambientali/piezometri o alla messa in atto degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza/operativa o di bonifica che dovessero rendersi necessari (ad oggi non progettati, né prevedibili, e non aprioristicamente riconducibili solo ad un "impianto di trattamento delle acque di falda (...) realizzato in aree prossime

al TAF attuale in uso a Sasol”), prevedendo se del caso la rimozione, anche solo temporanea, di parte degli elementi installati.

Distinti saluti.

Il Dirigente

Ing. Michela Binda

Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82)

Referente:

Dott. Gianluca Villani

tel. 0371.442234 fax: 0371.416027

e-mail: gianluca.villani@provincia.lodi.it